



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Ufficio IX Ambito Territoriale Provincia di Rieti
LICEO STATALE "Elena Principessa di Napoli"
Licei Scienze Umane- Economico Sociale- Linguistico - Musicale

REGOLAMENTO BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE POLICY

Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi digitali personali a scuola

Il Regolamento d'Istituto contiene al suo interno un articolo (art. 26 di seguito riportato) riguardante l'uso di strumenti personali di comunicazione e registrazione

Art. 26 STRUMENTI PERSONALI DI COMUNICAZIONE E REGISTRAZIONE

Durante lo svolgimento delle lezioni è **vietato tenere attivi telefoni cellulari** e apparati fotografici o di registrazione audio e video di qualsiasi tipo. In caso contrario tali apparati saranno consegnati in Presidenza e restituiti a un genitore previo appuntamento.

Eventuali registrazioni fotografiche, audio e video, di lezioni e di altre attività organizzate dalla scuola (*esempio: visite di istruzione*) possono essere effettuate solo **dopo averne ottenuto l'esplicito consenso** degli insegnanti e degli studenti coinvolti. Tali registrazioni non potranno essere diffuse al di fuori della scuola senza l'autorizzazione scritta degli interessati o del Dirigente.

La scuola potrà utilizzare foto o riprese video di studenti, ripresi durante l'attività didattica (*attività di laboratorio, viaggi di istruzione, partecipazione a progetti, ecc.*) per mostre fotografiche cartacee o su web, tranne nei casi di esplicita richiesta contraria degli interessati o nei casi di immagini che possano ledere la dignità delle persone riprese. In caso di sospetto di avvenute riprese o registrazioni non autorizzate, i docenti e il Dirigente Scolastico potranno **sequestrare gli apparecchi di ripresa**, anche se spenti, e visionare i materiali registrati. La diffusione non autorizzata, di foto o di registrazioni effettuate in ambito scolastico, tramite strumenti di diffusione di qualsiasi tipo (*esempio: giornali, radio, TV, Internet*), potrà essere considerata violazione della legge 196/03 sulla Privacy, con le relative conseguenze sanzionatorie. Tali conseguenze saranno particolarmente gravi nei casi in cui sia possibile ravvisare danno di immagine della scuola o mancato rispetto della dignità delle persone coinvolte.

L'introduzione sempre più massiccia delle nuove tecnologie nella didattica, per migliorare le situazioni di conoscenza e apprendimento, crea, però, la necessità di puntualizzare con maggior chiarezza le norme che regolano l'uso dei dispositivi digitali mobili **PERSONALI**.

Questa tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per incrementare la loro cultura.

La scuola pertanto, per promuovere l'uso dei nuovi strumenti in sicurezza, ritiene indispensabile stabilire un regolamento apposito BYOD (Bring Your Own Device Policy) sanzionando in misura della gravità secondo quanto stabilito dal Regolamento di Istituto l'uso improprio di detti dispositivi.

Visto il Dlgs.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" **Visti gli artt. 3 e 4** dello "Statuto degli Studenti e delle Studentesse" e **considerato** quanto riportato nel Piano Nazionale Scuola Digitale azione 6,

si conviene quanto segue:

Art. 1- Dispositivi ammessi

Sono ammessi in classe i seguenti dispositivi digitali mobili: computer portatili, smartphone, tablet, e-reader.

Art 1bis: - Strumenti/Dispositivi accessori

Sono ammessi in classe i seguenti strumenti accessori: cuffie/cuffiette personali.

Art. 2 -Autorizzazione all'uso dei dispositivi e privacy

Per i docenti è consentito l'uso dei dispositivi w per scopi didattici e per attività funzionali all'insegnamento.

I Docenti, sono autorizzati ad utilizzare dispositivi elettronici personali per accedere al registro di classe e al registro personale tramite le credenziali personali in loro possesso e temporalmente valide. Gli stessi hanno l'obbligo di non salvare le credenziali di accesso su alcun dispositivo elettronico e di fornire detti dispositivi di antivirus e firewall aggiornati all'ultima versione disponibile. Altresì hanno l'obbligo di provvedere senza indugio, alla fine dell'utilizzo del Registro, alla disconnessione e conseguentemente alla cancellazione della cronologia e dei cookie sul dispositivo personale utilizzato.

L'uso del dispositivo da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e subordinato al consenso esplicito del docente in classe. Nell'uso dei dispositivi personali deve essere rispettata da alunni e personale scolastico la normativa sulla privacy-Regolamento Europeo UE 2016/679 o GDPR

Art. 3 -Responsabilità individuale

È vietato agli studenti prendere in prestito dispositivi di altri studenti. Ogni studente è responsabile del proprio dispositivo, della custodia e del corretto utilizzo dello stesso

La scuola non sarà responsabile del furto, smarrimento o danneggiamento del bene, che non dovrà essere lasciato a scuola oltre l'orario delle lezioni.

È responsabilità dello studente presentarsi a scuola con il proprio dispositivo garantendone la funzionalità: non è ammesso ricaricare i dispositivi nelle aule; si suggerisce di dotarsi di carica batterie portatili

Art. 4 Limitazioni d'uso

È vietato l'uso delle applicazioni di registrazione audio-video e della fotocamera senza il permesso del docente e senza il consenso dei soggetti coinvolti. Qualsiasi uso improprio prevede il ritiro e consegna al Dirigente scolastico del dispositivo.

Audio e video registrati a scuola da parte degli studenti a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente sui canali di comunicazione intestati ufficialmente all'Istituto, da cui potranno essere condivisi.

Art. 5- Connessione alla rete dell'Istituto

La connessione alla rete d'istituto da dispositivi mobili individuali non è di norma consentita a causa della limitatezza dell'infrastruttura che fornisce il servizio prioritariamente agli uffici, alle postazioni PC dei laboratori e di alcune aule con la LIM. Tuttavia, in considerazione di esigenze didattiche, gravi problematiche personali evidenziate al DS e disponibilità infrastrutturale, il Dirigente potrà autorizzare singoli alunni ad accedere temporaneamente o per l'intero anno scolastico, alla rete dell'istituto.

Art. 6 - Diritto di ispezione rete dell'Istituto

La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle **forze dell'ordine** qualora lo ritenga necessario.

Art.7- Diritti di proprietà intellettuale

Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui:

Non è ammessa la copia o il plagio di qualsiasi materiale;

Non è ammessa la violazione dei copyrights

Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media originali (se richiesto dalla legge o da accordo).

L'Istituto favorisce e incentiva lo sviluppo dell'open source e copyleft

Art.8-Clausola di salvaguardia

Quanto previsto dal presente regolamento è subordinato alla coerenza con le linee guida di prossima emanazione che disciplinano il BYOD

Art. 9 -Validità e revisione

Il presente regolamento deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 27/11/2019 (ultima revisione) resta valido fino ad eventuale revisione, modifica e/o integrazione..